

Comune di Narzole

Provincia di Cuneo

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 33 del 21/12/2022

Indice Sommario

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Autonomia e finalità
- Art. 3 – Territorio
- Art. 4 – Sede
- Art. 5 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco
- Art. 6 – Consiglio Comunale dei ragazzi
- Art. 7 – Pari opportunità
- Art. 8 – Programmazione e cooperazione
- Art. 9 – Tutela dei dati personali

TITOLO II – STRUTTURA ISTITUZIONALE

Capo I – ORGANI E DELIBERAZIONI

- Art. 10 – Organi di governo
- Art. 11 – Deliberazioni degli organi collegiali

Capo II– CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 12 – Consiglio Comunale
- Art. 13 – Presidenza
- Art. 14 – Funzionamento del Consiglio – Sessioni consiliari
- Art. 15 – Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 16 – Commissioni
- Art. 17 – Consiglieri
- Art. 18 – Gruppi consiliari

Capo III SINDACO E GIUNTA

- Art. 19 – Sindaco
- Art. 20 – Vicesindaco
- Art. 21 – Delegati del Sindaco
- Art. 22 – La Giunta – Nomina, composizione e funzionamento

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

- Art. 23 – Partecipazione dei cittadini
- Art. 24 – Associazionismo e Volontario
- Art. 25 – Consultazioni

Capo II REFERENDUM

- Art. 26 – Azione referendaria
- Art. 27 – Effetti del referendum

TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 28 – Diritto di informazione

TITOLO V - FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

- Art. 29 – Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 30 – Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione
- Art. 31 – Tesoreria
- Art. 32 – Controlli interni

TITOLO VI - I SERVIZI

- Art. 33 – Forma di gestione

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 34 – Convenzioni e accordi di programma

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 35 – Criteri generali in materia di organizzazione
- Art. 36 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 37 – Organizzazione del personale
- Art. 38 – Incarichi esterni

Capo II SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILITÀ UFFICI E SERVIZI

- Art. 39 – Segretario comunale
- Art. 40 – Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 41 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
- Art. 42 – Rappresentanza del Comune in giudizio

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 – Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi
- Art. 44 – Modifiche dello Statuto
- Art. 458 – Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta
- Art. 46 – Abrogazioni
- Art. 47 – Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione

1. Il Comune di Narzole è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 – Autonomia e finalità

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della Unione Europea.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 – Territorio

1. Il Comune di Narzole comprende la parte del suolo nazionale delimito con il piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende, oltre il capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, le frazioni di Vergne, San Nazario, Lucchi, Moriglione e le borgate.

Art. 4 – Sede

1. La sede del Comune è sita in via Umberto I° n. 5.
La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 5 – Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che formano parte integrante del presente Statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
5. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali.

Art. 6– Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva dovrà promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi avrà il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con i Banco Alimentare.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi saranno stabilite con apposito Regolamento.

Art. 7 – Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva ad entrambi i sessi posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
- c) garantisce la partecipazione dei dipendenti dei due sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.

Art. 8 – Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Cuneo e con la Regione Piemonte.

Art. 9 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 679/2016 e della normativa nazionale in materia.

TITOLO II STRUTTURA ISTITUZIONALE

Capo I – ORGANI E DELIBERAZIONI

Art. 10 – Organi di Governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il Sindaco è Responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive, esecutive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 11 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario

Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente. Parimenti non partecipano alle sedute consiliari gli amministratori che si trovano in stato di incompatibilità in relazione a talune decisioni da assumere.

Capo II – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13 – Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

3. In assenza del Sindaco il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.

4. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Art. 14 – Funzionamento e del Consiglio – Sessioni consiliari

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento.

2. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

3. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per l'approvazione del bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15 – Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

Art. 16 – Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 17 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. La procedura conseguente è regolata dalla normativa vigente.

Art. 18 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.

Capo III SINDACO E GIUNTA

Art. 19 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo Responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 20 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generali e per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 21 – Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, senza delega verso l'esterno.

Art. 22 – La Giunta - nomina, composizione e funzionamento

1. La Giunta è un organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.
4. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
5. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
6. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli iscritti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
8. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
9. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
10. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
11. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
12. Le sedute della Giunta non sono pubbliche fatta eccezione per quelle nel corso delle quali debbano presenziare tecnici, consulenti o esperti nelle materie all'ordine del giorno.
13. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Responsabili degli uffici e servizi.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 23 – Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di borgata e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 24 – Associazionismo e volontariato

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un contributo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, associazioni e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la *formazione* di comitati e commissioni;
- b) per *dibattere* problemi;
- c) per *sottoporre* proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 25 – Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

Capo II REFERENDUM

Art. 26 – Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in *materia* di tributi locali e di tariffe;
- b) su *attività* amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su *materie* che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il *trenta* per cento del corpo elettorale;
- b) il *Consiglio Comunale*.

4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 27 – Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 28 – Diritto di informazione

1. È istituito l'albo pretorio on line a cui si accede dal sito istituzionale: www.narzole.net.

La pubblicazione su questo albo ha l'effetto di pubblicità legale.

2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati sull'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

4. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

5. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

6. Il sito istituzionale del Comune: www.narzole.net ha una sezione denominata "amministrazione trasparente", dove, tra le altre cose sono date tutte le istruzioni al fine dell'esercizio del diritto di accesso civico, con particolare riferimento ai Responsabili dei procedimenti e ai loro sostituti.

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 29 – Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito Regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 30 – Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 38, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della giunta.

Art. 31 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio tesoreria regolato dalla legge.

Art. 32 – Controlli interni

1. Ai sensi degli articoli 147 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:

- Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- Controllo strategico
- Controlli sulle società partecipate non quotate
- Controllo sugli equilibri finanziari

2. Il Regolamento comunale sui controlli interni disciplina le modalità di esercizio degli stessi.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 33 – Forma di gestione

1. Il Comune gestisce le proprie reti di servizio, l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la eventuale gestione in economia dei servizi privi di rilevanza economica, ispirandosi alla normativa comunitaria e nazionale di settore, avendo cura di mantenere l'equilibrio finanziario delle gestioni e il massimo livello di efficienza a favore dei cittadini.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 34 – Convenzioni e accordi di programma

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con i consorzi e la Provincia.

2. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

3. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 35 – Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 36 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la copertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in altri enti.

Art. 37 – Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 38 – Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di Responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 39 – Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale e la figura del Vice Segretario.

Art. 40 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario di cui all'articolo 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza *delle* commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità *delle* procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione *dei* contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di *amministrazione* e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di *natura* discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
- l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- m) *l'emissione* di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
- n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente Responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il Responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 41 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 42 – Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta Comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di quelle dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria al momento in vigore.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 44 – Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 45 – Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento aritmetico.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 46 – Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.

Art. 47 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto:

- pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
- pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi;
- inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio on line del Comune.

ALLEGATO A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (Art. 5)



ALLEGATO B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (Art. 5)

